

Letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
*F.to Dr. Bertolami Girolamo*

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
*F.to Arch. Truscillo Carmelo*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dr. Giuseppe Torre*

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio. Novara di Sicilia, 10.10.2019

**Il Segretario Comunale**  
*Dott. Giuseppe Torre*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
*(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)*

**REG. PUBBL. N° 852**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 10.10.2019, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Novara di Sicilia **10.10.2019**

**L' Addetto**  
*F.to Salvatrice Ferrara*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dr. Giuseppe Torre*

**S I A T T E S T A**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il . . . , decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia, 10.10.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Dr. Giuseppe Torre*

	<b>COMUNE DI NOVARA DI SICILIA</b> Città Metropolitana di Messina
	N° 74 Reg. <span style="float: right;">Del 10.10.2019</span>
<b>COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</b>	

**Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 19/2019 DEL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G., DI AVVENUTO PROSCIoglimento, CON FORMULA PIENA, DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA (OMISSIS) ED APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI MINIMI TARIFFARI PREVISTI DAL D.M. N° 37/2018**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **dieci** del mese di **ottobre** alle ore **12,00** nella consueta sala delle adunanze sita nel Palazzo Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI/ASSENTI	
<b>1. BERTOLAMI GIROLAMO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>	
<b>2. BUEMI SALVATORE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>	
<b>3. DA CAMPO FERRARA GIUSEPPE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>	
<b>4. GULLO PAMELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>	
<b>5. TRUSCELLO CARMELO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>	
<b>TOTALE</b>		Presenti 3	Assenti 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dr. GIUSEPPE TORRE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco pro-tempore **Dr. GIROLAMO BERTOLAMI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto specificato.

Parere del Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Parere del Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile: **FAVOREVOLE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTI i su riportati pareri espressi ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

VISTA ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

RAVVISATA l'opportunità di approvare tale proposta in quanto rispondente alle esigenze di questa amministrazione;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE. LL.;



AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

**APPROVARE** la proposta di deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria interamente, avente per oggetto: **"PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 19/2019 DEL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G., DI AVVENUTO PROSCIoglimento, con FORMULA PIENA, DELLA DIPENDENTE COMUNALE SIG.RA (OMISSIS) ED APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI MINIMI TARIFFARI PREVISTI DAL D.M. N° 37/2018 "**.

Dichiarare con separata unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, la presente immediatamente esecutiva.

**REGIONE SICILIANA - COMUNE DI NOVARA DI SICILIA -**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE											
<b>PROPONENTE</b> Sindaco	<b>SETTORE INTERESSATO</b> Area Amministrativa										
<b>OGGETTO:</b>	Presenza d'atto della Sentenza n. 19/2019 del G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G., di avvenuto proscioglimento, con formula piena, della dipendente comunale sig.ra (omissis) ed applicazione dell'istituto del rimborso delle spese legali ai minimi tariffari previsti dal D.M. n° 37/2018										
<p>Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:                      1) "su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile".</p> <p>Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:</p>											
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> ..... ..... ..... Data 04/07/2017 IL RESPONSABILE ..... 										
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile parere: <i>favorevole</i> ..... ..... ..... Attestandone la copertura finanziaria. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SPESA</th> <th>DIMINUZIONE DI ENTRATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EURO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>al Codice</td> <td>10120801 ANT. cap.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Data 04/07/2017 IL RESPONSABILE ..... 			SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA	EURO			al Codice	10120801 ANT. cap.	
	SPESA	DIMINUZIONE DI ENTRATA									
EURO											
al Codice	10120801 ANT. cap.										
<b>DELIBERAZIONE NUMERO</b> 74		<b>IL VERBALIZZANTE</b> .....									



## COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

Città Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

**OGGETTO: Presa d'atto della Sentenza n. 19/2019 del G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G., di avvenuto proscioglimento, con formula piena, della dipendente comunale sig.ra (omissis) ed applicazione dell'istituto del rimborso delle spese legali ai minimi tariffari previsti dal D.M. n° 37/2018**

### PREMESSO che:

- con in conseguenza dell'avvenuta notifica di apposito avviso di conclusione indagini da parte della Procura della repubblica di Barcellona P.G., la sig.ra (omissis), dipendente comunale, ha chiesto la concessione del patrocinio ed in conseguente rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale n. 4118/2014 R.G.N.R. – n. 176/19 R.G.G.I.P. nel quale, poi, era stata rinviata a giudizio;

- con sentenza n. 19/2019 depositata il 06/03/2019, agli atti d'ufficio, il G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G. ha dichiarato il non luogo a procedere in ordine al reato loro ascritto perché il fatto non sussiste;

- visto l'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, rubricato "patrocinio legale" stabilisce che "ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

- che l'art. 24 della L.R. n. 30/2000, a sua volta, ha previsto che "l'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità".

- che il procedimento penale si è concluso con il proscioglimento con la formula più ampia, quale, senza dubbio alcuno, è la formula "il fatto non sussiste", di cui all'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale; trattasi infatti di formula per cui i fatti esaminati nella sentenza penale sono definiti come storicamente inesistenti (tra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 settembre 2010, n. 32123), giusta sentenza n. 12/19 R. Sent. GIP del 06/03/2019;

- che la Giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che il rimborso delle spese legali è legittimo solo qualora il procedimento che ha coinvolto il dipendente dell'ente locale non abbia evidenziato un conflitto d'interessi con l'amministrazione di appartenenza, e questo presupposto di legittimità del rimborso può ravvisarsi solo nei casi in cui al dipendente non sia stata contestata, o comunque risulti ex post esclusa dalla decisione che ha chiuso il procedimento, una condotta contraria agli interessi dell'amministrazione di appartenenza (Corte Conti, sez. II, 08 febbraio 2010, n. 30).

- **CONSIDERATO** che i giudici contabili hanno evidenziato come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il rimborso delle spese sostenute da amministratori e dipendenti di enti locali per la difesa nell'ambito di un giudizio penale, escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, deve risultare, ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche, rigorosamente subordinato ai seguenti presupposti:

- a) assenza di dolo e colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio;
- b) che si debba trattare di giudizio per atti o fatti strettamente connessi all'espletamento di attività istituzionale, cioè riconducibili al rapporto di servizio; la stretta connessione tra il contenzioso e la carica o l'ufficio rivestiti, richiede cioè che gli atti o i fatti oggetto di giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del servizio (ovvero a causa di questo) e risultino, quindi, imputabili direttamente all'amministrazione-soggetto nell'esercizio della sua attività istituzionale;
- c) assenza di conflitti d'interesse tra il dipendente e l'ente di appartenenza;
- d) che, in caso di proscioglimento con formule diverse da quelle escludenti la materialità dei fatti (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso), non debba sussistere in concreto alcun conflitto di interessi con l'Ente;
- e) che, ove richiesto "ex post", cioè agli esiti dei giudizi stessi, la spesa debba essere rispondente a parametri di obiettiva congruità.

- **CHE** anche in relazione ai contenuti ulteriori dell'art. art. 28 CCNL del 19.04.2000 in considerazione della mancata contenzioso diretto, né in qualità di parti in causa e/o di patrocinatori in questioni legali avverse, tra i legali incaricati ed il Comune di Novara di Sicilia deve ritenersi come non proponibile né sussistente, da parte dell'Ente, un'eventuale eccezione di "mancato gradimento preventivo" e ciò anche in considerazione del fatto che, invece, la possibilità di scelta da parte del lavoratore di un proprio professionista di fiducia, specie in questioni di così diretta inerenza alla propria sfera di interessi individuale, va sempre salvaguardata come bene ed interesse supremo e di natura fondamentale sicché sulla stessa il Comune può incidere soltanto in via del tutto eccezionale e per gravi, motivate e documentabili ragioni che, si ribadisce, non si rinvergono affatto nel caso in esame;

**RITENUTO** che, non sussistendo né ab origine, né in via sopravvenuta, alcuna delle condizioni che potrebbero far ritenere sussistente un'eventuale conflitto di interessi tra i professionisti legali incaricati dai dipendenti ed il Comune di Novara di Sicilia, ricorrono senz'altro, nel caso di specie, i presupposti che legittimano il diritto al rimborso delle spese legali dei dipendenti EE.LL. ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145 oltre che dello stesso art. 28 del CCNL del 19.04.2000 e, nello specifico:

1. la diretta connessione del contenzioso processuale a fatti e/o atti connessi con l'espletamento del servizio;
2. assenza di dolo o colpa grave in capo ai dipendenti;
3. carenza di conflitto di interessi fra l'attività svolta dai dipendenti e l'ente;
4. conclusione del procedimento con un provvedimento giurisdizionale che escluda la responsabilità dei dipendenti che, per come prima evidenziato, nella fattispecie è stato dichiarato il "non luogo a procedere in ordine al reato ascritto perché il fatto non sussiste".

- **CHE**, in via ulteriore, l'art. 39 della Legge regionale n. 145 del 29/12/1980, nel testo risultante a seguito dell'interpretazione autentica disposta con l'art. 24 della L.R. 30/2000 stabilisce, in maniera del tutto inequivoca, che ai dipendenti degli Enti Locali Regionali Siciliani "che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza

legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità

- CHE In giurisprudenza, è del tutto pacifica la circostanza secondo cui: - "La previsione di rimborso delle spese legali ai dipendenti regionali sottoposti a giudizio di responsabilità per atti e comportamenti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di uffici che successivamente siano stati dichiarati esenti da responsabilità, affermata nell'art. 39 della legge reg. Sicilia n. 145 del 1980, è stata estesa dall'art. 24 della legge reg. Sicilia n. 30 del 2000 "a tutti i soggetti, ivi compresi gli amministratori pubblici" e cioè sia ai dipendenti degli enti locali sia ai pubblici amministratori, tra i quali deve includersi il "commissario straordinario" di ex USL in quanto titolare di tutti i poteri di organizzazione e gestione dell'ente normalmente attribuiti all'organo ordinario." (Cassazione civile sez. VI, 13/08/2018, n. 20729)

- CHE la circostanza dell'avvenuta estensione ai dipendenti degli Enti Locali siciliani del diritto al rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti sottoposti a giudizio di responsabilità per atti e comportamenti connessi all'espletamento del servizio, che siano poi dichiarati esenti da responsabilità, è stata confermata, della stesse Sezioni Unite della Cassazione Civile che ha espressamente statuito il principio secondo cui: - "la controversia relativa al rimborso di dette spese - previsto dall'art. 39 della l.r. Sicilia n. 145 del 1980 per il solo personale dell'amministrazione regionale ed esteso dall'art. 24 della l.r. Sicilia n. 30 del 2000 anche al personale degli enti locali, ed in particolari dei comuni della regione - purché il dipendente sia dichiarato esente da responsabilità successivamente all'entrata in vigore dell'art. 24 cit., stante la natura innovativa (e non interpretativa) della norma da ultimo richiamata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al giudizio promosso dal dipendente di un comune siciliano, sottoposto a procedimento penale per fatti connessi all'espletamento del servizio, assolto con formula piena dopo l'entrata in vigore della l.r. Sicilia n. 30 del 2000). Cassazione civile, sez. unite, 17/11/2017, n. 27282

CHE, del resto, la stessa giurisprudenza amministrativa (TAR Abruzzo sent. n. 108 del 7 marzo 1997) ha considerato coerente con l'istituto e conforme all'esigenza della tutela dell'interesse pubblico, il rimborso delle spese legali ex post purché si sia in presenza, come nel caso di che trattasi, di una sentenza di assoluzione con formula piena che escluda la mancanza di dolo o di colpa grave;

CHE tutti i menzionati principi sono stati ribaditi e compendati, ed ulteriormente chiariti, anche dalla Magistratura contabile e, nello specifico, con deliberazione della Sezione Regionale Veneto della Corte dei Conti n. 0334 del 07/11/2013;

**PRESO ATTO**, pertanto, che, nella fattispecie de qua, ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per poter ritenere ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali avanzata dal dipendente, in considerazione del fatto:

- che il procedimento penale in questione è stato aperto in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle funzioni di Responsabile "omissis" come evincibile dagli atti processuali e d'ufficio;

- la difesa nel giudizio penale de quo del pubblico dipendente ha risposto all'esigenza di fornire adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione;

- che il procedimento penale di cui trattasi si è concluso con sentenza di piena assoluzione;

- che non sussiste conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e la condotta del proprio dipendente;

CHE in ogni caso, proprio facendo affidamento su tali presupposti giuridico-fattuali il Comune di Novara di Sicilia intende concedere il beneficio del patrocinio legale condividendo, a tal fine, l'indicazione della scelta del legale di fiducia incaricato dal medesimo dipendente;

CHE nelle predetta deliberazione l'amministrazione si è manifestata disponibile, quindi, ad accogliere la richiesta di patrocinio legale per i dipendenti in questione ma pur sempre prevedendo,

a tal fine, il pagamento di eventuali compensi ai minimi tariffari previsti dal D.M. n° 55/2014 e che, anzi, tale limitazione rappresentava condizione espressa alla concessione del patrocinio;

Che in data 05/08/2019 prot. n. 5350 la dipendente comunale sig.ra (omissis), per il tramite del proprio legale, ad integrazione della precedente richiesta di rimborso, ha trasmesso copia conforme della sentenza, oltre agli atti difensivi posti in essere ed alla parcella contenuta ai minimi tariffari di cui al D.M. n° 55/2014 e del successivo D.M. di aggiornamento n° 37/2018;

**RITENUTO**, per le motivazioni sopra riportate, ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dalla dipendente sig.ra (omissis), nel procedimento penale di che trattasi;

**VISTA** la Sentenza n. 19/2019 depositata il 06/03/2019 con la quale il G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G. ha dichiarato il non luogo a procedere in ordine ai reati ascritti perché il fatto non sussiste;

**VISTO** il parere dell' Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 19320/153.2008.11 avente ad oggetto: "Rimborso spese legali ad amministratori, segretari e dipendenti comunali. Problematiche varie";

**VISTA** la delibera di consiliare di approvazione del Bilancio es. 2019/2021;

**VISTI:**

-il vigente CCNL dei dipendenti del comparto Regioni - Enti Locali;  
-il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
-il vigente Ordinamento Amm.vo EE.LL. Regione Siciliana;

### Si Propone

1) **DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 19/2019 del G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G., agli atti d'ufficio, con la quale la dipendente sig.ra (omissis), in merito al procedimento penale di cui alle premesse, è stata assolta "perché il fatto non sussiste";

2) **DI PRENDERE ATTO**, altresì, dell'applicabilità del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti nel giudizio penale computato secondo i limiti tariffari minimi di cui al DM n° 55/2014 e s.m.i. per un importo complessivo di € 7.092,59;

3) **ASSEGNARE** al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 7.092,59, quale rimborso spese legali sostenute dalla dipendente comunale di che trattasi, con imputazione al Cod. 10130801 cap. 1 bilancio es. 2019/2021.

4) **Dare atto**, altresì, che, sulla proposta di delibera che si allega, è stato espresso, con esito favorevole, il parere da parte del Responsabile del Settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria sotto il profilo della regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, recepita con modifiche ed integrazioni dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituita dall'art. 12, comma 1, punto 0.1, della L.R. 23.12.2000, n. 30;

5) **Rendere** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii. con apposita votazione unanime favorevole resa nei modi e termini di legge, stante l'urgenza a provvedere in merito.

Novara di Sicilia, li 03/10/2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dr. Giuseppe TORRE



Il Sindaco  
dr. Girolamo BERTOLAMI

